

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-414/11 - ex art. 267 del TFUE*****Politica commerciale comune--Articolo 207 TFUE – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice greco ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 27 e 70 dell'Accordo TRIPS del 1994 stipulato tra l'allora CE (ora UE) ed i suoi Stati membri, da una parte, e alcuni stati terzi, dall'altra. Gli articoli menzionati riguardano i "brevetti", cioè quei titoli, rilasciati dalle Autorità competenti, che conferiscono ai loro intestatari il diritto di sfruttamento esclusivo della stessa invenzione brevettata. In particolare, il suddetto art. 27 statuisce che, dall'entrata in vigore dello stesso Accordo TRIPS, gli Stati ad esso aderenti (fra cui la Grecia) sono obbligati a consentire la brevettabilità delle invenzioni sia di "nuovi procedimenti" farmaceutici, sia di "nuovi prodotti" farmaceutici. Ora, si precisa che i fatti, di cui è causa, hanno avuto origine e gran parte del loro sviluppo prima del 1997, anno in cui è entrato in vigore detto l'Accordo TRIPS. Si precisa peraltro che, prima di tale momento, la normativa nazionale greca, pur ammettendo, in campo farmaceutico, la brevettabilità dei nuovi procedimenti, escludeva quella dei "nuovi prodotti". Nella fattispecie, un'impresa farmaceutica aveva richiesto alle Autorità greche, nel 1986, il rilascio di un brevetto per l'invenzione sia di un "nuovo" procedimento per la creazione di un medicinale, sia dello stesso "nuovo" medicinale che ne era derivato. Poiché la normativa greca non consentiva la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, il brevetto veniva concesso limitatamente al procedimento in questione, con durata dal 1986 al 2006 poi prolungata sino al 2011 mediante rilascio di un CPC (Certificato Protettivo Complementare), che garantiva una protezione identica. Durante tale periodo, la stessa ditta aveva commercializzato un prodotto contenente il "principio attivo" scoperto con il procedimento brevettato. Tuttavia, dal 2008 al 2009, un'altra ditta veniva autorizzata, dalle stesse Autorità elleniche, a vendere un prodotto contenente lo stesso principio, anche se fabbricato con un diverso procedimento. Quindi, si chiedeva alla Corte se la ditta - che prima dell'entrata in vigore del TRIPS aveva ottenuto un brevetto esclusivamente sull'invenzione di un nuovo procedimento, pur avendolo chiesto anche sul relativo prodotto - potesse ottenere un'automatica estensione di tale brevetto, una volta entrato in vigore lo stesso TRIPS, anche al prodotto stesso. A tal proposito, la Corte ha sottolineato che l'obbligo di ammettere la brevettabilità dei prodotti farmaceutici, come previsto dal predetto art. 27 dell' Accordo TRIPS, opera solo dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Quanto alle fattispecie venute in essere prima di tale momento dirimente, bisognerebbe guardare all'art. 70 comma 2 del medesimo TRIPS, secondo il quale non sussisterebbero obblighi, a carico degli Stati membri, circa "gli atti" dagli stessi compiuti prima dell'entrata in vigore di esso Accordo. Quindi, poiché l'atto di concessione del brevetto, nel caso di specie, è stato compiuto prima del momento dirimente sopra indicato, la protezione comportata dal brevetto non può automaticamente estendersi al prodotto realizzato con il medesimo procedimento brevettato.

Stato della Procedura

Il 18 luglio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -414/11 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato**Rinvio pregiudiziale n. C-210/12 - ex art. 267 del TFUE****“Diritto dei brevetti – Prodotti fitosanitari – Certificato protettivo complementare”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 1610/96, il quale disciplina l'istituto del "Certificato Protettivo Complementare" in quanto applicato ai prodotti fitosanitari. Tale "certificato", in generale, è uno strumento che garantisce, al suo titolare, una protezione aggiuntiva rispetto a quella assicurata da un "brevetto". Entrambi, infatti, conferiscono al loro intestatario la possibilità di sfruttare commercialmente, in via esclusiva, un'invenzione "di procedimento" o "di prodotto": il certificato di protezione complementare, in particolare, prolunga nel tempo la durata di tale facoltà esclusiva, come già conferita dal brevetto. Il suddetto art. 3 individua le condizioni che debbono sussistere affinché tale "certificato" possa essere conseguito in relazione a prodotti "fitosanitari". Tali condizioni comprendono la circostanza che il prodotto fitosanitario, di cui si tratta, risulti già coperto da brevetto e già munito di un'"autorizzazione" all'immissione in commercio, rilasciata "a norma dell'art. 4 della Direttiva 91/414 o di una disposizione equivalente di diritto nazionale". Si precisa che la suddetta "autorizzazione" è, per la predetta Dir. 91/414, il presupposto imprescindibile per l'immissione sul mercato di un prodotto fitoterapico. Tale autorizzazione presuppone che il prodotto fitoterapico venga previamente esaminato, per verificarne la rispondenza a precisi requisiti di compatibilità con la salute dell'uomo e dell'ambiente (indicati al succitato art. 4 della Direttiva). La durata di tale autorizzazione non eccede i 10 anni. Tuttavia l'art. 8 della stessa Dir. 91/414 ammette, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 4, sia un'autorizzazione "provvisoria" che una "d'urgenza". Quest'ultima consente la commercializzazione del prodotto fitoterapico – in ogni caso per il limitato periodo di gg. 120 – pur quando ne è appurata la "non conformità" ai suddetti requisiti di cui all'art. 4, in quanto ciò si sia reso necessario in ragione della superiore esigenza di scongiurare, in tal modo, un pericolo imprevedibile che non si potrebbe altrimenti combattere. Alla Corte si chiede, pertanto, di chiarire se l'"autorizzazione alla messa in commercio", che l'art. 3 del Reg. 1610/96 menziona come una delle condizioni imprescindibili ai fini del rilascio del "certificato di protezione complementare", coincida necessariamente con il tipo "ordinario" di autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4, della Dir. 91/414, o possa, altresì, essere rappresentata da un'autorizzazione "d'urgenza" come dall'art. 8 della stessa Direttiva. Sul punto, la Corte aderisce alla tesi più restrittiva, sottolineando come l'art. 3, di cui si chiede l'interpretazione, faccia riferimento non a qualsiasi tipo di autorizzazione di cui alla Direttiva, ma solo ad un'autorizzazione che rivesta i requisiti di cui all'art. 4 di essa (vedi sopra). La pregnanza di un tale dato letterale potrebbe essere ignorata solo ove si ritenesse che le due autorizzazioni siano equivalenti, in ragione di una presunta identità di "ratio". Quest'ultima, tuttavia, è smentita dal fatto che l'autorizzazione ex art. 4 è fondata su una valutazione completa di conformità, da parte del prodotto fitoterapico, agli standards igienici sopra indicati, mentre quella "d'urgenza", ex art. 8, suppone per converso una "contrarietà" agli stessi standards.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-210/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-273/12	Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Art. 206 – Nascita di un'obbligazione doganale – Furto di merci sottoposto al regime di deposito doganale – Nozione di "perdita irrimediabile di merci per caso di forza maggiore" – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 71 – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità dell'imposta	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Rinvio pregiudiziale n. C- 273/12 - ex art. 267 del TFUE****“Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 206”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice francese chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 206 del Regolamento 2913/1992 e 71 della Direttiva 2006/112/CE. Le merci importate nelle Comunità europee - ora nell'Unione europea - da paesi terzi rispetto alla stessa UE, sono soggette, di regola, ad imposta doganale. A tale principio, fa eccezione l'ipotesi in cui le merci, provenienti da paesi terzi, siano introdotte nella UE non per essere inserite nel circuito commerciale del territorio della stessa, ma per altri fini (tipo: assoggettamento a trattamenti materiali), esauriti i quali le merci vengono subito riesportate fuori del medesimo spazio UE. Di conseguenza, durante la provvisoria permanenza di detti prodotti nella UE (permanenza che viene indicata come “deposito doganale”), le imposte doganali su di essi non sono richieste. Quanto all'art. 71 della predetta Direttiva, esso dispone che nel momento stesso in cui sorge un dazio doganale sulle importazioni nella UE da stati terzi, il medesimo prodotto viene soggetto anche ad IVA. Nel caso di specie, da un deposito doganale francese era stata rubata merce importata da paesi terzi e trattenuta in regime di “deposito doganale”. In seguito a tale furto, la dogana aveva preteso, sulla merce rubata, il pagamento sia dell'imposta doganale che dell'IVA. Pertanto, l'importatore aveva adito l'Autorità giudiziaria, adducendo che, per il diritto UE, tali imposte non erano esigibili. In proposito, infatti, l'impresa menzionava l'art. 206 del suddetto Regolamento, il quale prevede che la “perdita irrimediabile della merce” importata, dovuta ad una “forza maggiore” (cioè invincibile ed imprevedibile), renda inesigibile l'imposta doganale. Per l'impresa, quindi, il furto, che si era verificato nella fattispecie, avrebbe rappresentato un'ipotesi di “forza maggiore” determinante la perdita della merce, con conseguente estinzione dell'obbligazione doganale. Interrogata sull'interpretazione di detto art. 206, la Corte ha precisato, per converso, che nella sfera di applicazione di questo non rientra il caso in argomento. Infatti, dallo stesso tenore letterale del suddetto art. 206 risulta che il medesimo rappresenta un'eccezione all'obbligo – di pagare l'imposta doganale – che sorge quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 202 o all'art. 204 del Regolamento stesso. Ora, con riguardo all'importazione nel caso di specie, non sussisterebbero né gli estremi di cui all'art. 202, né quelli di cui all'art. 204 (estintivi dell'obbligazione doganale), ma quelli, della situazione disciplinata all'art. 303 dello stesso Regolamento: quest'ultima è quella per cui alcune merci, in quanto sottratte al “controllo doganale”, debbono essere assoggettate ad imposta doganale. Infatti, il furto verificatosi ha, appunto, determinato la sottrazione della relativa merce al controllo che, sul deposito doganale, avrebbero esercitato le Autorità doganali, con ciò rendendo possibile l'evenienza che le merci, invece di essere riesportate extraUE, siano state immesse nel circuito economico europeo. A questo punto sarebbero venute meno le ragioni che, con riferimento alle merci in regime di “deposito doganale”, giustificano la sospensione delle obbligazioni doganali. Inoltre, con il venire in essere del fatto generatore dell'obbligazione doganale sulla merce in oggetto, la medesima sarebbe divenuta, per il predetto art. 71 della Dir. 2006/112/CE, soggetta altresì ad IVA.

Stato della Procedura

In data 11 luglio 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio C-273/12 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 313/12	Procedimento amministrativo nazionale – Situazione puramente interna – Atti amministrativi – Obbligo di motivazione – Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo – Interpretazione degli artt. 296, co. 2°, TFUE, e 41, par. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Incompetenza della Corte	sentenza	No
Scheda 2 C- 157/12	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punti 3 e 4 – Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro – Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un'altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo	sentenza	No
Scheda 3 C- 60/12	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI – Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie – Autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale – L'“Unabhängiger Verwaltungssenat” in diritto austriaco – Natura e portata del controllo esercitato dall'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 313/12 - ex art. 267 del TFUE****“Procedimento amministrativo nazionale – Situazione puramente interna”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, la Sezione della Corte dei Conti per la Regione Sicilia ha chiesto di interpretare l'art. 296 del Trattato TFUE, che sancisce il principio per cui gli atti amministrativi debbono essere “motivati”, cioè recare l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto a fondamento delle disposizioni contenute nell'atto stesso. Un ex- dipendente della Regione Siciliana impugnava, di fronte alla Corte dei Conti, l'atto amministrativo con il quale la stessa Regione gli riduceva la pensione, adducendo che esso era invalido perché carente di “motivazione”. Sul punto, la Regione sosteneva che la normativa nazionale italiana consentirebbe, in talune circostanze, che un atto amministrativo rimanga valido ancorché privo di motivazione; infatti l'ordinamento italiano, pur prevedendo, in generale, l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ammette altresì, all'art. 21 octies, co.2, della Legge n. 241/1990, che rimanga valido l'atto amministrativo assunto in violazione di norme procedurali come quelle sulla motivazione, quando risulti che il contenuto dello stesso atto non sarebbe stato diverso, se dette norme fossero state rispettate. Ora, poiché l'art. 296 del Trattato TFUE non consente una tale eccezione e l'art. 1 della stessa Legge italiana 241/1990, in materia di attività amministrativa in generale, richiama il diritto dell'Unione europea (fra cui, si presumerebbe, lo stesso art. 296 TFUE), il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di chiarire se il medesimo art. 296 TFUE sia incompatibile con la deroga all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, contenuta nella normativa italiana. La Corte, al riguardo, ha subito precisato che il caso concreto non rientrerebbe, di per sé, nell'ambito di applicazione del diritto UE - e segnatamente dell'art. 296 TFUE - ma andrebbe soggetto esclusivamente al diritto nazionale italiano. Infatti l'art. 296 stesso si riferisce solo all'atto amministrativo emesso da organi dell'Unione europea. Si potrebbe aggiungere, tuttavia, che il diritto UE potrebbe sempre disciplinare una situazione puramente interna - come quella in oggetto - qualora fosse lo stesso diritto interno a richiamare, sul punto, il diritto unionale. Un tale richiamo, tuttavia, dovrebbe essere “diretto”, cioè indirizzarsi specificamente all'art. 296, non essendo sufficiente, a tal uopo, il generico rimando ai “principi dell'ordinamento comunitario” di cui all'art. 1 della L. 241/90. Sarebbe quindi necessario che, dalle norme italiane, si evincesse la chiara volontà che il regime della motivazione degli atti amministrativi italiani fosse identico a quello previsto dalla UE per la motivazione degli atti amministrativi delle Autorità unionali. Al riguardo, la Corte ha osservato che una tale presunta volontà sarebbe smentita dal complesso delle norme italiane. Le stesse, infatti, non solo non recano il richiamo specifico sopra indicato, ma, contenendo una precisa disciplina in relazione alla motivazione degli atti amministrativi, mostrano come il legislatore italiano non abbia inteso, sulla materia in oggetto, rinunciare alla sua potestà normativa e consegnare tale settore alle disposizioni che il diritto UE ha previsto in materia. La Corte, pertanto, conclude che sul punto il diritto UE è inapplicabile, per cui la questione è irricevibile.

Stato della Procedura

Il 7 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 313/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 157/12 - ex art. 267 del TFUE****“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice bulgaro chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 34, punto 4, del Regolamento n. 44/2001, il quale, nel complesso, stabilisce a quali condizioni una decisione, emessa dall'Autorità giurisdizionale o Amministrativa di uno Stato dell'Unione europea in materia civile o commerciale, può essere “riconosciuta” ed eseguita in un altro Stato della stessa UE. Scopo di tale Regolamento è quello di facilitare il più possibile tali riconoscimenti ed esecuzioni. Pertanto, vige in materia il principio della “reciproca fiducia” tra Stati membri, in virtù del quale lo Stato UE, al quale è stato richiesto il riconoscimento, deve presumere che l'altro Stato UE, in cui la decisione è stata assunta, abbia agito nel rispetto delle normative applicabili. Ne deriva che il riconoscimento è subordinato al controllo di requisiti puramente formali. Se poi il soggetto, danneggiato dalla decisione riconosciuta, lamenta la sussistenza, in essa, di vizi particolarmente rilevanti (individuati dal Regolamento), potrà ricorrere contro il provvedimento di riconoscimento, per ottenerne l'invalidazione. Uno dei vizi della decisione, che autorizza la rimozione del suo riconoscimento, è quello di cui all' art. 34 del Regolamento stesso. Tale vizio ricorre quando - nello stesso Stato UE del riconoscimento, o in uno Stato UE diverso sia da quest'ultimo che dallo Stato UE che ha emesso la decisione, o in uno Stato extraUE - risulta essere stata stabilita, tra le stesse parti, una decisione precedente a quella riconosciuta, dotata di medesimo oggetto e titolo, anch'essa idonea ad essere riconosciuta nello Stato che ha riconosciuto l'altra, ma di contenuto contrastante con questa. Nel caso di specie, un giudice rumeno stabiliva che un'impresa doveva una certa somma ad un'altra impresa. Detta sentenza non era riconosciuta in altri Stati UE, mentre lo diveniva, in Germania, la successiva sentenza, contrastante con la prima, con la quale lo stesso giudice rumeno dichiarava che l'impresa, prima ritenuta non debitrice, doveva in effetti la stessa somma che era stata richiesta nel precedente giudizio. A questo punto, la stessa impresa cui, nella seconda sentenza (quella riconosciuta in Germania), era stato negato il credito, impugnava il riconoscimento, in forza dell'esistenza della precedente sentenza contrastante e, quindi, in base al succitato art 34. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che le eccezioni all'automatico riconoscimento, in uno Stato UE, delle decisioni assunte in altri Stati UE, debbono essere di stretta interpretazione. Infatti, ove l'ambito dei vizi del riconoscimento fosse eccessivamente dilatato, verrebbero in definitiva disattesi gli scopi del Reg. 44/2001 succitato, che sono appunto quelli di agevolare il più possibile lo stesso riconoscimento, creando in tal modo una più agevole “spendibilità” delle decisioni in tutti gli Stati membri della UE, a tutto vantaggio della snellezza dei traffici economici. Quindi, poichè l'art. 34 deve interpretarsi in modo restrittivo, risulta che il caso di specie non vi rientra: infatti, fra le “decisioni” precedenti, in grado di inficiare il riconoscimento di una successiva decisione, l'art. 34 non ha previsto la decisione emessa nello stesso Stato UE che ha reso quella “riconosciuta”, sia pure con essa contrastante.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-157/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia**Rinvio pregiudiziale n. C- 60/12 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2005/214/GAI”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice della Repubblica Ceca ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, lett. a), iii) della Decisione quadro 2005/214/GAI, la quale stabilisce i modi ed i termini in cui una decisione, con la quale uno Stato UE impone una sanzione pecuniaria ad una persona, può essere eseguita in un altro Stato UE che presenta un collegamento con la persona stessa, ad esempio per il fatto che questa vi ha posto la residenza abituale. In base al principio del “reciproco riconoscimento”, tali decisioni debbono, di regola, essere automaticamente “attuate” nello Stato UE cui è stata richiesta l'esecuzione, sempre che, ovviamente, ricorrano determinate circostanze. Nell'ambito di tali circostanze, ricorre quella per cui l'Autorità - emanante la decisione sanzionatoria - deve essere di tipo o “giurisdizionale” (come quella che offre maggiori garanzie di difesa all'imputato), o amministrativo, posto per fermo, in tal caso, che l'autore dell'illecito abbia avuto, comunque, almeno la “possibilità” di essere giudicato da un’*“autorità giurisdizionale competente, in particolare, in materia penale”*. Nel caso di specie, la Cecoslovacchia disponeva l'esecuzione, in quanto richiestane, di una decisione con la quale un'Autorità amministrativa austriaca aveva irrogato una sanzione pecuniaria ad un cittadino slovacco, per aver violato il codice austriaco della strada. Il destinatario della sanzione, pur avendone avuta la possibilità, aveva ommesso di impugnare tale decisione di fronte all'Autorità austriaca competente. Lo stesso destinatario, ora, contestava l'ordine di esecuzione, sostenendo che ne mancassero i presupposti come indicati dalla suddetta Decisione quadro. A tal proposito, egli adduceva che la decisione comportante la sanzione pecuniaria era stata assunta da un'Autorità amministrativa e non giurisdizionale, e che nessuna Autorità propriamente giurisdizionale sarebbe stata legittimata a riesaminare tale decisione amministrativa: ciò sarebbe stato testimoniato dal fatto che l'istanza incaricata, ai sensi della normativa austriaca, di valutare un possibile appello nei confronti di essa decisione, era indicata, dalla stessa normativa, come “amministrativa” anch'essa. Pertanto, è stato chiesto alla Corte UE se la nozione di “Autorità giurisdizionale” deve interpretarsi in base alle indicazioni desumibili, al riguardo, dalle normative interne degli Stati UE responsabili della decisione e dell'esecuzione, o deve, per converso, essere inquadrata in base al diritto della stessa Unione europea. Al riguardo, la Corte chiarisce che - onde garantire uniformità di applicazione alla Decisione quadro 2005/214/GAI, nonché prontezza di esecuzione, in uno Stato UE, alle sanzioni pecuniarie adottate in un altro Stato UE, senza incertezze circa il diritto applicabile - si impone di assumere un concetto di “autorità giurisdizionale” uguale per tutti gli Stati unionali stessi, rimanendo irrilevanti le qualificazioni formali adottate dalle legislazioni interne dei singoli Stati UE. Per il diritto UE, dunque, un'Autorità si deve definire giurisdizionale quando, pur non essendo indicata formalmente come tale, risulti costituita per legge, dotata dei crismi della permanenza e dell'indipendenza e operante nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-60/12, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 233/12	Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un'organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale – Regola della totalizzazione	sentenza	Si

Scheda 1 – Lavoro e affari sociali**Rinvio pregiudiziale n. C-233/12 - ex art. 267 del TFUE****“Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Artt. 45 e 48 TFUE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale della Spezia chiede di interpretare l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce la libertà, dei lavoratori UE, di circolare per tutta l'Unione europea. Un cittadino italiano, avendo lavorato in Italia dal 1992 al 2002, nel 2002 stesso prendeva servizio presso l'Ufficio Europeo Brevetti (UEB) a Monaco di Baviera. Lo stesso lavoratore, che in Italia aveva versato tot contributi all'INPS - ai fini della pensione di vecchiaia - chiedeva pertanto che l'INPS trasferisse, al regime previdenziale di detto UEB, il capitale corrispondente ai diritti a pensione maturati presso l'INPS medesimo. Poiché tale richiesta veniva respinta, l'interessato adeva il giudice nazionale, che rilevava come il Reg.to 259/68 riconosca ad un lavoratore - il quale, avendo già lavorato in uno Stato dell'Unione, entri al servizio dell'Unione stessa - il diritto al trasferimento, alla Previdenza unionale, del "capitale" corrispondente ai diritti a pensione maturati durante la precedente attività. Veniva poi richiamato il Reg.to 883/2004, relativo all'ipotesi in cui un lavoratore sia stato soggetto ai regimi previdenziali di diversi Stati della UE, avendo operato sul territorio prima di uno, poi di un altro Stato UE o di altri Stati UE. In proposito, il Regolamento citato prescrive che, nella pensione di vecchiaia, l'ultimo regime previdenziale conteggi anche i periodi contributivi maturati presso le Previdenze degli altri Stati. Ora, il giudice del rinvio osserva che, nel caso concreto, il primo Regolamento citato (259/68) non giustificherebbe il trasferimento al regime previdenziale UEB del capitale corrispondente ai diritti pensionistici acquisiti in Italia, facendo riferimento, esso Regolamento, solo al caso di un lavoratore che, da uno Stato UE, si trasferisca alle dipendenze della UE stessa, della cui struttura non fa parte l'UEB. Il ricongiungimento dei periodi contributivi (quello INPS e quello UEB) non potrebbe nemmeno trovare un conforto, per la Corte, nel diverso, anch'esso sopra menzionato, Reg. 883/2004, in quanto non si può ritenere che il lavoratore, nella fattispecie, sia stato soggetto alla legislazione previdenziale di "diversi Stati membri della UE" (l'UEB non è uno Stato UE). Tuttavia, la Corte precisa - statuendo su una situazione specularmente inversa rispetto a quella sottoposta al giudice del rinvio - che il summenzionato art. 45 sulla "libera circolazione dei lavoratori" è incompatibile con la legislazione di uno Stato della UE, la quale non ammettesse che un soggetto, recatosi a lavorare in quello stesso Stato dopo aver prestato servizio per un organismo internazionale localizzato presso un altro Stato UE, non possa ottenere, nel computo della sua pensione di vecchiaia, anche la valutazione dei periodi contributivi maturati presso la Previdenza dello stesso organismo internazionale. Infatti, il lavoratore di uno Stato UE intenzionato a trasferirsi presso detto organismo - e, in definitiva, presso l'altro Stato UE dove l'organismo stesso si trova ubicato - ne verrebbe scoraggiato (con relativa lesione della libertà di circolazione da uno Stato UE ad un altro) ove fosse consapevole di "perdere", una volta rientrato nello Stato UE di origine, i diritti alla pensione maturati presso l'organismo internazionale.

Stato della Procedura

In data 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 233/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente pronuncia incrementa la spesa dell'INPS, imponendo a tale ente di calcolare, ai fini della pensione di vecchiaia, periodi contributivi non previsti dall'attuale normativa nazionale.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-660/11 e C-8/12	Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Artt. 43 e 49 CE – Giochi d'azzardo – Raccolta di scommesse – Presupposti per l'autorizzazione – Obbligo di possedere un'autorizzazione di polizia e una concessione – Normativa nazionale – Distanze minime obbligatorie tra i punti di raccolta delle scommesse – Attività transfrontaliere assimilabili a quelle oggetto della concessione – Divieto – Mutuo riconoscimento di licenze in materia di giochi d'azzardo	sentenza	No
Scheda 2 C-523/12	Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo in favore degli studenti iscritti a una specializzazione post lauream – Normativa regionale preordinata a potenziare il livello locale di istruzione e che subordina la concessione delle borse a condizioni riguardanti gli operatori che organizzano i corsi post lauream – Condizione dell'esperienza di dieci anni continuativi	sentenza	No
Scheda 3 C-442/12	Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, par. 1 – Libera scelta dell'avvocato da parte dell'assicurato – Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall'assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno	sentenza	No
Scheda 4 C-221/12	Articolo 49 TFUE – Articolo 56 TFUE – Principi della parità di trattamento e di non discriminazione – Obbligo di trasparenza – Ambito di applicazione – Convenzione conclusa tra enti pubblici di uno Stato membro un'impresa di tale Stato – Cessione, da parte di talie enti, della loro attività di fornitura di servizi di televisione, nonché, per un periodo determinato, del diritto esclusivo di uso delle loro reti cablate ad un'impresa di detto Stato membro	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n. ri C-660/11 e C-8/12 - ex art. 267 del TFUE****"Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Artt. 43 e 49 CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 43 e 49 del Trattato CE (attualmente ripresi dagli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE), i quali riconoscono, agli operatori economici di ciascuno Stato dell'Unione europea, la libertà di esercitare la loro attività di impresa in qualsiasi altro Stato della stessa UE (c.d. Stato "ospitante") – con o senza installazione, sul territorio di questo, di una "stabile organizzazione" – alle stesse condizioni in cui la medesima attività può essere esercitata dagli operatori interni allo Stato ospitante medesimo. Nel caso concreto, si dubita della compatibilità, con tali articoli del Trattato, della normativa italiana che regola la raccolta delle scommesse, in particolare della previsione per cui, in Italia, l'esercizio di detta attività è consentito solo agli operatori in possesso di un'apposita "concessione", nonché di una "autorizzazione" di polizia. Un tale sistema, infatti, impone anche agli operatori di altri Stati UE, che vogliano raccogliere scommesse sul territorio italiano, di munirsi delle predette concessioni e autorizzazioni, quand'anche gli stessi abbiano già ottenuto, analoghe abilitazioni negli Stati di provenienza. Quindi, tali operatori transfrontalieri verrebbero sottoposti, a differenza di quelli italiani, ad un'onerosa duplicazione dei controlli amministrativi sulla loro attività, ad onta delle prescrizioni di parità di trattamento imposte dai sopra citati principi UE. Al riguardo, la Corte chiarisce che effettivamente sussiste, nel caso di specie, la lamentata violazione della libertà unionale, ma che gli stessi Trattati UE consentono che le stesse vengano derogate, ove si tratti di tutelare, con ciò, l'imperativa esigenza della "sicurezza pubblica" (art. 55 TCE). In proposito, in effetti, risulta che i controlli eseguiti, dallo Stato italiano, nell'ambito dei predetti procedimenti autorizzatori e concessori, evitano che l'attività in oggetto venga consentita a soggetti coinvolti in attività criminali, laddove i controlli da parte di altri Stati UE non sempre garantiscono tale esigenza. Per converso, la Corte dichiara effettivamente incompatibile, con i medesimi artt. 43 e 49 TCE, l'art. 38, co. 2, del Decreto 4/07/2006, il quale – per rimediare al fatto che da una precedente gara, per il rilascio delle concessioni in oggetto, alcuni concorrenti in prevalenza transfrontalieri erano stati esclusi a causa di condizioni di concorso contrarie al diritto UE – aveva indetto una nuova gara per l'attribuzione di concessioni supplementari. Al riguardo, la Corte ha precisato che la nuova gara non ha eliminato del tutto la situazione contraria al diritto UE, in quanto le nuove concessioni hanno costretto i loro intestatari a posizionare le loro agenzie nel rispetto di distanze "minime" rispetto a quelle degli aggiudicatari delle concessioni precedenti. Questi ultimi sono prevalentemente operatori nazionali. Ne deriva che i nuovi concessionari, compresi i transfrontalieri, sarebbero stati comunque posti in condizioni di svantaggio rispetto ai precedenti concessionari prevalentemente italiani. Pertanto, non sarebbe stato sostanzialmente eliminato il trattamento di favore – riservato agli operatori italiani – rispetto a quelli provenienti da altri Stati dell'Unione europea, con conseguente lesione del principio della parità di trattamento, consustanziale alle "libertà" – sopra citate – sancite dai Trattati.

Stato della Procedura

Il 12 settembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti C-660/11 e C-8/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 523/12 - ex art. 267 del TFUE****“Libera prestazione dei servizi – Sovvenzioni pubbliche cofinanziate dal Fondo sociale europeo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il TAR per la Puglia ha chiesto alla Corte di Giustizia di interpretare l'art. 56 del Trattato TFUE, il quale sancisce il principio della “libera prestazione dei servizi” in tutta l'area dell'Unione europea. In virtù di detto principio, l'operatore economico che è stabilito (cioè ha la sede) in uno Stato membro della UE, deve avere la possibilità di collocare i suoi servizi sul mercato di qualsiasi altro Stato della stessa Unione europea, alle medesime condizioni concesse agli operatori “interni”, cioè stabiliti in quest'ultimo Stato. Pertanto, sono vietate tutte le discriminazioni che, in uno Stato della UE, possono essere applicate nei confronti dei prestatori di servizi di altri Stati UE rispetto agli operatori nazionali. Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, di valutare se detto art. 56 TFUE confligga, o meno, con alcune disposizioni della Legge della Regione Puglia n. 12/2009. Le stesse hanno subordinato l'erogazione, a carico del Fondo Sociale Europeo, di un sostegno finanziario agli studenti laureati interessati a frequentare un corso di formazione post-lauream, al riscontro di determinati requisiti in capo all'Istituto stesso che avrebbe reso tale servizio di formazione. I requisiti richiesti agli Istituti di formazione non qualificabili come Università italiane o di altri Stati UE, né deputati a rilasciare master “accreditati”, sono stati previsti dall'art. 2, comma 3°, della medesima Legge: ai sensi di dette norme, tali istituti “residuali” - affinché gli studenti iscritti presso di essi possano conseguire le borse di studio summenzionate - debbono presentare un'anzianità di almeno 10 anni nell'esercizio di attività formativa. Il decennio in questione deve risultare sussistente già al momento dell'indizione del bando pubblico per l'assegnazione delle suddette borse di studio. Al riguardo, la Corte ha affermato che tale presupposto di anzianità, pur essendo richiesto sia agli Istituti stabiliti in Italia, sia a quelli stabiliti all'estero, risulterebbe, in definitiva, più difficile da soddisfare per gli Istituti transfrontalieri che per quelli nazionali (in quanto le modalità di tale pregressa attività di formazione, come descritta dal Bando, sarebbero ancorate ad un modello di istruzione tipicamente italiano, non riscontrabile all'estero). Sussiste, quindi, una violazione dell'art. 56 TFUE. Tuttavia, lo stesso Trattato TFUE ammette che detto principio possa subire una deroga, quando la medesima è funzionale a tutelare imperative ragioni di ordine generale. Nel caso di specie, tali esigenze potrebbero essere ravvisate nella garanzia, cui è finalizzata la clausola di anzianità, che gli Istituti finanziati dai Fondi europei eseguano prestazioni altamente qualificate. Ora, è stabilito che la deroga alle “libertà” del Trattato TFUE, se pure ammissibile in astratto, debba operare nei limiti strettamente necessari a soddisfare le suddette esigenze generali. In proposito, il giudice del rinvio paventa che la richiesta di un'esperienza pregressa non inferiore a 10 anni ecceda, in effetti, quanto sarebbe sufficiente a garantire un'elevata formazione culturale degli studenti. Per converso, la Corte ha ribadito che il decennio rappresenta un ragionevole termine di durata, come depone il fatto che tale periodo decennale di attività è normalmente incluso, per vari effetti (ad es. ai fini dell'“accreditamento”), tra le referenze richieste agli Istituti di istruzione

Stato della Procedura

Il 12 dicembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 523/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-442/12 - ex art. 267 del TFUE****"Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, par. 1"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'articolo 4, par. 1, della Direttiva 87/344/CEE relativa al contratto rivolto a coprire, con un'apposita assicurazione, la "tutela giudiziaria". Grazie a tale contratto, per l'art. 2 della medesima Direttiva, l'assicurato ottiene dall'assicuratore, a fronte di un premio assicurativo, che quest'ultimo si accollì le spese concernenti l'assistenza legale dell'assicurato medesimo, in un giudizio e/o in sede stragiudiziale. Atteso che le parti possono, per un principio generale di diritto, aggiungere clausole ulteriori al contenuto normativo di un contratto, il Considerando n. 11 della Direttiva in questione ha considerato l'evenienza che, nel contratto di cui si tratta, siano pattuite limitazioni alla possibilità che l'assicurato si avvalga di un legale di sua scelta. In proposito, pertanto, detto Considerando ha stabilito che nel contratto di assicurazione della tutela giudiziaria, quando ricorra un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'assicuratore, deve sempre essere garantita, all'assicurato, la possibilità di scegliere liberamente l'assistente legale. Anche l'art. 4 della Direttiva in questione dispone che, con riguardo al caso del conflitto di interessi suddetto, il diritto dell'assicurato, ad avvalersi di un patrocinatore legale di sua scelta, non può essere soppresso da disposizioni contrattuali contrarie. Nel caso di specie, fra le clausole di un contratto di assicurazione di tutela giudiziaria, era inserita la disposizione per cui l'assistenza legale, cui l'assicurato ritenesse di ricorrere, sarebbe stata sempre garantita direttamente dall'impresa assicuratrice, tramite la messa a disposizione di propri qualificati dipendenti. Si statuiva, poi, che l'assicurato si sarebbe potuto avvalere di un consulente giuridico individuato a sua scelta – con conseguente obbligo dell'assicuratore di sostenere le relative spese – solo nell'ipotesi in cui l'assicuratore decidesse di mettere a disposizione dell'assicurato non già un proprio collaboratore, ma un consulente esterno della stessa impresa assicurativa. Quindi, nella fattispecie, il contratto non consentiva, all'assicurato, di poter ricorrere ad un professionista di sua scelta – con l'accollo delle spese all'assicuratore – in qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi con l'assicuratore stesso. Si chiedeva pertanto alla Corte se una tale limitazione dei diritti dell'assicurato fosse compatibile con la Direttiva 87/344/CEE in questione. A tale riguardo, la Corte esclude la legittimità di una tale clausola limitativa, non soltanto in ragione del tenore del Considerando n. 11 e dell'art. 4 della Direttiva stessa, sopra menzionati, ma anche in rapporto allo scopo fondamentale sotteso alla medesima Direttiva, che è quello di estendere il più possibile la tutela degli interessi dell'assicurato. Pertanto, la Corte conclude che sia contraria al diritto UE la limitazione della possibilità, per l'assicurato, di avvalersi di una assistenza legale di sua scelta, alla sola ipotesi in cui l'assicuratore stesso ritenga di rivolgersi ad un consulente esterno. Di conseguenza, il contratto deve sempre consentire che, in caso di conflitto di interessi, l'assicurato possa individuare liberamente il proprio consulente giuridico, fermo restando, d'altra parte, che sarebbe possibile, mediante apposita clausola, porre un ragionevole limite alle spese legali facenti carico, nei casi predetti, all'assicuratore.

Stato della Procedura

Il 7 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 442/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 221/12 - ex art. 267 del TFUE****"Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare i principi della "libertà di stabilimento delle imprese" e della "libera prestazione dei servizi" (artt. 49 e 56 del TFUE) in tutta l'area dell'Unione europea. Il loro combinato disposto impone che gli operatori economici di ciascuno Stato UE, i quali vogliano esercitare la loro attività in qualsiasi altro Stato UE – ubicandovi o meno una "stabile organizzazione" – vengano ad usufruire, in quest'ultimo Stato, dello stesso trattamento che esso riserva ai propri operatori "nazionali". I suddetti principi improntano anche la materia dei contratti, con i quali le pubbliche Amministrazioni (ed organismi analoghi) affidano, ad operatori economici, la realizzazione di varie prestazioni. Ciò implica che, di regola, l'ente pubblico debba assumere, per partner contrattuale, un operatore selezionato con procedure "concorsuali". Queste ultime, infatti, sono quelle che – per le loro modalità - maggiormente attuano il principio della parità di trattamento degli interessati, e, di riflesso, le sopra menzionate "libertà" economiche. Le medesime, tuttavia, possono subire limitazioni, quando la loro tutela sia incompatibile con quella di istanze ad esse sopraordinate, indicate come "ragioni imperative di interesse generale". Pertanto, l'esigenza di salvaguardare le suddette "ragioni imperative" consente di derogare alla regola dell'affidamento di un contratto pubblico tramite procedura concorsuale. Nel caso di specie, una pubblica Amministrazione – la quale aveva già stipulato un contratto con cui concedeva, ad un operatore, di esercitare alcuni servizi di telefonia pubblica, fino ad allora forniti direttamente dalla stessa Amministrazione – stipulava con il medesimo operatore, direttamente e senza concorso, un ulteriore accordo di concessione, con il quale gli trasferiva, a fronte di un cospicuo corrispettivo, l'esercizio di ulteriori servizi di telefonia. A giustificazione del mancato espletamento della procedura concorsuale, l'Amministrazione adduceva la sussistenza di alcune delle predette "ragioni imperative di interesse generale". Infatti, essendo sorte controversie con il concedente in merito all'oggetto del primo contratto, si argomentava che il secondo accordo sarebbe servito ad estinguere il contenzioso in atto, a tutela dell'interesse alla certezza del diritto e dell'esigenza di evitare, alla stessa Amministrazione, un gravoso (anche in senso economico) prolungamento del contenzioso in atto. In secondo luogo – poiché il mutato quadro tecnologico, rispetto a quello coevo alla prima concessione, avrebbe abbassato fortemente il valore commerciale delle offerte frazionate di servizi – ove l'Amministrazione avesse ceduto i residui servizi di telefonia ad un terzo operatore, ne avrebbe spuntato un prezzo assai modesto. Invece, consentendo al concessionario precedente di consolidare gli stessi servizi con quelli già ottenuti in precedenza – quindi consentendogli di collocare sul mercato servizi completi "triple play" – l'Amministrazione ha ottenuto un corrispettivo di gran lunga maggiore. Al riguardo, tuttavia, la Corte ha precisato che né l'esigenza della certezza del diritto, né, a maggior ragione, le istanze di natura economica, rientrerebbero nelle predette "ragioni imperative di interesse generale".

Stato della Procedura

Il 14 novembre 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 221/12 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA